



Comune di **NORMA**
Provincia di Latina
Ufficio del Sindaco

ORDINANZA

SINDACO

N. 17-20 del 3 maggio 2020

Oggetto:

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Orari riapertura attività produttive di cui al DPCM 26 aprile 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 –

Pubblicazione all'Albo Pretorio:

Registro nr. 330 del 03/05/2020

Soggetti destinatari:

ALBO PRETORIO, PREFETTURA ufficio territoriale del governo, CARABINIERI
STAZIONE DI NORMA



COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCIA DI LATINA

OGGETTO: Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Orari riapertura attività produttive di cui al DPCM 26 aprile 2020 e all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 -

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Regione Lazio N. Z00010 del 17/03/2020, "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica"; nonché le successive ordinanze di proroga del 3 e del 13 aprile, con cui sono stati determinati e prorogati fino al 3 maggio gli orari delle attività commerciali di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che all'art. 1 (Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19), comma 1 dispone "1. Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero,



COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCIA DI LATINA

occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus"; e al comma 2 prevede le misure che possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalita' al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalita' di esso, e, tra queste: "u) limitazione o sospensione delle attivita' commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilita' dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attivita' di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico; gg) previsione che le attivita' consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessita', laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale";

VISTO l'art. 2 del citato decreto legge n.19/2020, rubricato "Attuazione delle misure di contenimento" che, al comma 1, dispone "Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresì adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il Ministro della salute, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia. Per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalita', i provvedimenti di cui al presente comma sono adottati sentito, di norma, il Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630";

VISTO il DPCM 10 aprile 2020, con il quale - in sostituzione di quelle previste con i DDPCM 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo 2020- sono state disposte misure allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale e, tra queste, la sospensione di una serie di attività commerciali e produttive;



COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCIA DI LATINA

VISTO l'art.1, comma 1 del citato DPCM 26 aprile 2020, a mente del quale: *“(omissis) aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi”;*

RAVVISATA

- la necessità di accogliere le richieste pervenute, dagli esercenti la ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), rispetto agli orari di apertura e chiusura per i quali nulla è stato specificato nel DPCM 26 aprile 2020;

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza di persone nei luoghi di lavoro, nei luoghi accessibili al pubblico e, in particolare, nei luoghi chiusi ma accessibili alla collettività;

CONSIDERATO che l'evolversi della situazione epidemiologica nel Lazio attesta l'efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in progressivo decremento e che, di conseguenza, è necessario compensare il rischio connesso alla maggiore circolazione di persone con appropriate misure di prevenzione e contenimento del contagio, specialmente negli ambienti a maggiore esposizione del rischio;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;*

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che *“1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza,*



COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCIA DI LATINA

spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 30 aprile 2020, n. Z00037,

“ *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019 - Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.*”, espressamente demanda l'adozione da parte dei comuni di provvedimenti per la programmazione in fasce orarie delle attività commerciali, con previsione di chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio e pubblici esercizi per attività di asporto;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della sanità pubblica, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

ORDINA

1. le attività commerciali e le attività di Servizi alla persona di cui all'allegato 1 e 2, del DPCM 26 aprile 2020, ad eccezione delle farmacie e delle parafarmacie, osservano il seguente orario di apertura al pubblico: dalle ore 7.30 alle ore 21.30, anche nelle domeniche e festivi;
2. le attività dei servizi di ristorazione - fra cui pub, bar, gastronomie, ristoranti, pizzerie, gelaterie e pasticcerie- con la modalità di prenotazione telefonica ovvero on line, potranno svolgere attività di consegna a domicilio e/o con asporto;
3. è fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro rispetto all' esercente e/o luogo di consegna anche rispetto alla cassa per il pagamento. Sarà cura del titolare utilizzare tutti gli strumenti e mezzi per evitare il contatto fisico;
4. è fatto assoluto divieto di vendere cibi o bibite sfusi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gelato, birra alla spina, caffè al banco ecc..
5. è fatto altresì assoluto divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali o di sostare nelle immediate vicinanze (per immediate vicinanze si intende l'area non destinata a servizio dell'attività);



COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCIA DI LATINA

6. le attività dei servizi di ristorazione di cui sopra, osserveranno, in caso di asporto il seguente orario: dalle ore 7.30 alle ore 21.30, ed in caso di consegna a domicilio, l'ultima consegna dovrà essere effettuata entro le ore 22.00;

7. I titolari delle attività di cui al punto 1. e 2. dovranno attenersi al rispetto delle misure di cui all'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020;

8. I titolari delle attività di cui al punto 2 oltre alle disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

- vigilare che i clienti, in attesa dell'ingresso, mantengano la distanza minima di 1 mt. Se possibile, l'esercente segnalerà a terra le distanze;

-che il ritiro dei prodotti, ordinati da remoto, deve avvenire per appuntamenti dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno, e consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il tempo strettamente necessario alla consegna;

-allo stesso modo è consentito l'asporto in quegli esercizi di ristorazione per i quali sia prevista la consegna al cliente direttamente dal veicolo;

-ogni cliente dovrà indossare una mascherina;

-non è consentito ai clienti l'utilizzo dei bagni;

-dovrà essere data ampia disponibilità e accessibilità a sistemi e prodotti per l'igienizzazione delle mani, sia per il personale, sia per i clienti, all'ingresso del locale;

-dovrà essere fornita completa informazione sulle norme di comportamento dei clienti e sulle modalità di ordinazione e ritiro della merce, mediante esposizione di cartellonistica all'ingresso ed eventualmente anche sui siti internet e pagine social aziendali;

-dovrà essere altresì esposto in vetrina un cartello che indichi che l'attività di ristorazione è sospesa ad eccezione della ristorazione con consegna a domicilio e con asporto.

9. In caso di inadempienza da parte delle singole attività di una delle prescrizioni di cui al DPCM 26 aprile 2020 e di quelle sopra richiamate, il Sindaco provvede immediatamente a sospendere l'attività da asporto;

10. Potranno essere definite dai Prefetti adeguate misure di controllo e monitoraggio al fine del rispetto delle prescrizioni previste dal DPCM 26 aprile 2020 e dalla presente ordinanza.

La presente ordinanza decorre dal 4 maggio 2020 ed è valida fino a nuove disposizioni; Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi;

A V V E R T E

che in caso di mancata ottemperanza, anche parziale, della presente ordinanza, si procederà a norma di Legge



COMUNE DI NORMA

Città d'Arte e Turistica

PROVINCIA DI LATINA

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune di Norma
- sul Sito Istituzionale del Comune di Norma

ed altresì, la comunicazione:

- alla Prefettura di Latina;
- alla Legione Carabinieri Lazio - Stazione di Norma;
- alla ASL di Latina;
- al Suap;
- al Comando di Polizia Locale

